

**GENNARO GAETA**

**Il termine dello stato d'emergenza e la disciplina applicabile alle richieste di trattazione orale dell'udienza in Cassazione**

La proroga dello stato d'emergenza al 31 dicembre 2021 ha fatto emergere un problema di coordinamento della disciplina emergenziale quanto a richieste di trattazione orale dell'udienza in Cassazione e decorso del relativo termine perentorio. Con lo scritto analizziamo le potenziali interpretazioni del quesito e ne segnaliamo la soluzione.

*The legal term of the emergency and the rules governing the oral discussion in the Supreme Court.*

*The extension of the state of emergency until December 31, 2021 has created a problem of coordination with regard to requests for oral discussion of the hearing in the Supreme Court and, in particular, the expiry of the peremptory term to ask the oral discussion. With the paper we analyze the potential interpretations of the question and point a solution.*

**SOMMARIO:** 1. La richiesta di trattazione orale prevista dalla legislazione d'emergenza 2. Le posizioni sul campo. 3. Una soluzione possibile.

1. *La richiesta di trattazione orale prevista dalla legislazione d'emergenza.* Sulla base dei poteri previsti dal d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, di sei mesi in sei mesi, lo stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione del virus Covid-19, con scadenza da ultimo fissata al 31 luglio 2021, prima che lo stesso CdM, nella seduta del 22 luglio 2021, deliberasse un ulteriore spostamento in avanti fino al 31 dicembre 2021 (v. Comunicato stampa del CdM n. 30 del 22 luglio 2021, in [www.governo.it](http://www.governo.it)).

In questo arco temporale trovano applicazione diverse disposizioni derogatorie della disciplina di trattazione dell'udienza e, in particolare, del giudizio di legittimità, introdotte con provvedimenti legislativi alle volte forieri di incertezze e regolazione frammentaria (significativo, sul punto, il caso approfondito da MAZZA, *Sospensioni di primavera: prescrizione e custodia cautelare al tempo della pandemia*, in questa *Rivista*, 2020, 1).

Sul punto, infatti, l'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 ha previsto, per la trattazione dei ricorsi per cassazione nelle forme di cui agli artt. 127 e 614 c.p.p., che la Corte proceda in camera di consiglio senza l'intervento del PG e dei difensori, a meno che una delle parti presenti apposta richiesta di discussione orale.

Per evitare dunque un giudizio a porte chiuse, occorre che il Procuratore generale o il patrocinante presentino domanda entro il termine perentorio di

venticinque giorni liberi prima dell'udienza, mediante PEC: in assenza di conversione del procedimento, invece, il contraddittorio è solo cartolare e, all'esito, la camera di consiglio si svolge mediante collegamenti da remoto, da luoghi privati equiparati *ex lege* ad essa; in caso contrario, si riattiva il modello della discussione orale, sempre che la domanda di conversione sia stata tempestiva.

Accade, però, che al momento vengono fissati, presso la Corte regolatrice, procedimenti per il mese di settembre, in particolare per l'intervallo che va dall'1 al 25 settembre, cioè in date rispetto alle quali, tenuto conto della sospensione feriale, il termine perentorio di venticinque giorni liberi per domandare la discussione orale non va oltre il 31 luglio.

Si hanno, cioè, udienze stabilite in data successiva alla fine del periodo emergenziale per come inizialmente deliberata e che possono essere convertite in trattazioni orali, allo stesso tempo, solo con richieste il cui termine ultimo scade in data antecedente alla conclusione dello stato d'emergenza.

Occorre chiedersi, in questa situazione, quale sia la disciplina applicabile, cioè se la parte sia tenuta a rispettare comunque la scadenza ricadente nel mese di luglio, anche se l'udienza ad essa relativa oltrepassa l'intervallo della crisi legislativamente fissato al 31 luglio, oppure se, in diversa prospettiva, la norma dell'art. 23, co. 8, d.l. n. 137/2020 trova applicazione solo per le udienze comunque calendarizzate prima di quel giorno.

Questo quesito, naturalmente, riguarda solo i provvedimenti presidenziali di fissazione dell'udienza assunti in data precedente al 22 luglio 2021 quando, s'è detto, è intervenuta una nuova disposizione di proroga della scadenza dell'emergenza, spostata al 31 dicembre 2021: ma, per i procedimenti calendarizzati prima dell'ultimo prolungamento dello stato di crisi, il quesito sulla disciplina applicabile conserva la sua validità, visto che il provvedimento di fissazione e l'udienza relativa sono disciplinati, *ratione temporis*, dalla normativa vigente al tempo della sua adozione, dunque quella che individuava nel 31 luglio il limite ultimo per la vigenza della normativa emergenziale, anche quanto a richieste di trattazione orale.

*2. Le posizioni sul campo.* La questione è sostanziale e possono essere adottate due differenti prospettive per risolverla, con esiti opposti.

Secondo una prima tesi, attenta alla disciplina vigente al tempo dell'udienza di celebrazione del processo, l'intera normativa derogatoria degli artt. 124 e 611 c.p.p. coinvolge solo le udienze stabilite in date comunque rientranti nel termine di durata dello stato d'emergenza.

In questa prospettiva, dal momento che è quest'ultimo il solo riferimento normativo a legittimare le regole emergenziali che trasformano in cartolari tutti i procedimenti camerati, dovrebbe ritenersi che le udienze fissate nel periodo successivo non risentano della relativa disciplina e, segnatamente, della perentorietà del termine di venticinque giorni in questione.

La premessa implicita di questo assunto è che il conferimento al giudice di legittimità, da parte del legislatore, del potere di scrutinare il ricorso secondo moduli alternativi rientra nella logica dell'eccezione rispetto alla sequenza ordinaria descritta dal codice, con l'effetto che l'attività processuale celebrata al di fuori della finestra rientrante nello stato d'emergenza è regolata dallo statuto generale che, quindi, si riespande al venir meno del presupposto per la sua compressione.

Di qui l'assunto che, per le udienze in questione, non potrebbe trovare applicazione l'art. 23, co. 8, d.l. n. 137/2020 che impone alla parte di domandare via PEC la conversione del rito per ottenere il ritorno all'udienza di discussione, poiché la previsione speciale varrebbe comunque per le attività processuali da celebrarsi nell'ambito del periodo di emergenza, come stabilito dal diritto positivo.

In diversa prospettiva, attenta stavolta alla legge applicabile al tempo in cui scade il termine posto a carico della parte, le udienze settembrine non dovrebbero sfuggire al termine perentorio in discussione poiché, in questa ottica, ciò che conta è il giorno in cui esso scade e se, dunque, è antecedente o successivo al 31 luglio.

Se si valorizza il dato letterale, invece che quello sistematico, si dovrebbe notare la parte è tenuta a domandare il ritorno alla discussione in presenza tutte le volte in cui, seguendo il calcolo a ritroso, i venticinque giorni liberi scadono nell'intervallo dello stato d'emergenza.

Perciò, a voler seguire questa linea interpretativa, se il Presidente di Sezione ha fissato l'udienza per una data successiva al 31 luglio ma che, calendario alla mano, vede scadere il termine di venticinque giorni comunque prima del 31 luglio, la domanda di trattazione orale presentata successivamente sarebbe intempestiva.

3. *Una soluzione possibile.* Il comma 1 dell'art. 23, d.l. n. 137/2020 stabilisce che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 del decreto legge 19/2020 (dello stato d'emergenza, ndr) [...] si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 9».

Ora, premesso che il termine di cui all'art. 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19,

ciò dello stato d'emergenza, è stato stabilito al 31 luglio 2021 dall'art. 10 del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, il riferimento letterale molto netto del legislatore - per cui «*dalla data [...] e fino alla scadenza del termine [...] si applicano*» - pare suggerire che, nella finestra temporale indicata, valgano esclusivamente le norme speciali e, dunque, anche quella che disciplina un termine perentorio che rientra in quel segmento cronologico, quale quello di venticinque giorni liberi prima dell'udienza.

S'intende che, relativamente alle udienze fissate fino al 25 settembre, il relativo termine perentorio conteggiato all'indietro cade pur sempre nel periodo emergenziale e il diritto positivo, dal canto suo, nettamente afferma che fino al 31 luglio si applica la norma che preclude di domandare la discussione orale oltre quella scadenza.

Perciò, vista l'ampiezza della formulazione prescelta per cui fino al 31 luglio 2021 «*si applicano le disposizioni*» e considerato, ancora, che quella di nostro interesse stabilisce che «*la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto [...] entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza*», sembra ragionevole ritenere che la parte sia tenuta al rispetto del termine indicato se questo scade prima del 31 luglio, anche per udienze fissate in data successiva a quest'ultimo limite temporale.

La tesi opposta, che invece valorizza il momento in cui verrebbe celebrata l'attività processuale, pur avendo dalla sua valide ragioni sistematiche, pare scontrarsi con una previsione legislativa molto netta che, *in parte qua*, non fa riferimento alla determinazione dell'ufficio giudiziario per far decorrere il termine bensì unicamente al conteggio a ritroso.

Perciò sembrano esserci argomenti letterali abbastanza stringenti per aderire alla posizione che ritiene applicabile il termine perentorio alle udienze di cui si discute, anche a causa dell'ampiezza della formulazione che ha scelto il legislatore, così perentorio nell'affermare che tra il *dies a quo* e quello *ad quem* illustrati "si applicano" le disposizioni speciali, tra qui quella che fa dipendere la scadenza del termine per domandare la discussione orale unicamente dal conteggio a ritroso, muovendo dalla data prescelta dall'ufficio.

In sintesi, siccome la scadenza posta dal comma 8 sulla domanda di discussione orale è, per sua connotazione letterale, agganciata espressamente alla data d'udienza prescelta nel conteggio del termine, la conclusione sembrerebbe essere questa.

Quanto alle udienze il cui termine calcolato a ritroso scade dopo il 31 luglio, come detto, opera la recentissima proroga della scadenza dello stato d'emergenza, di ulteriori cinque mesi. Va ricordato, per completezza, che la

previsione-base che legittima la declaratoria dello stato d'emergenza nazionale, cioè l'art. 24, d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, non consente una durata complessiva superiore ai ventiquattro mesi comprensiva di proroga, con la conseguenza che, dunque, tale potere di introduzione dello stato di crisi avrebbe come scadenza massima il 31 gennaio 2022.

Le difficoltà ermeneutiche segnalate indicano, in prospettiva generale, che la tecnica legislativa prescelta avrebbe dovuto essere meglio calibrata, ad evitare che la formulazione delle previsioni finisca per aggravare il trattamento processuale della parte quanto a oneri e termini perentori, considerato il contesto di affaticamento in cui versa il processo al tempo dell'emergenza (sul quale v. DINACCI, *Psoriasi interpretative: la legge nel tempo in tema di prescrizione e termini di custodia nell'emergenza Covid. Alla ricerca di una "legalità" perduta*, in questa *Rivista*, 2020, 2), nel quale ci prepariamo ad assistere, grazie all'ultimo prolungamento dello stato di crisi, all'ennesima sospensione di alcuni principi regolatori dell'udienza penale tra cui, significativamente, l'oralità, che da regola è divenuta eccezione.